

“CONFERMATA” L’ISCRIZIONE AL RENTRI PER IL PRIMO GRUPPO DI IMPRESE A PARTIRE DAL 15.12.2024

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con il D.M. 59/2023 ha introdotto il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti). Si tratta di un portale “*rivoluzionario*” per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, in quanto le aziende, che sono tenute ad iscriversi, dovranno gestire i rifiuti “**digitalmente**”. L’obiettivo al quale auspica il Ministero è quello di cercare di garantire la “**tracciabilità dei rifiuti**”, cioè, poter controllare l’intera filiera: i produttori di rifiuti, i trasportatori e i destinatari finali che si occupano del loro smaltimento o recupero. L’elemento innovativo che porta con sé questo portale attiene, perciò, essenzialmente la **forma**, in quanto la compilazione dei registri di carico/scarico e dei FIR, sino ad oggi, è sempre stata effettuata in cartaceo.

Di seguito si espone un breve riepilogo di quanto richiede la normativa.

CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI AD ISCRIVERSI AL PORTALE RENTRI?

I soggetti obbligati ad iscriversi al RENTRI, previsti dall’art. 188 bis, D.Lgs. 152/2006 (come da ultima modifica del D.Lgs. 213/2022) sono:

- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- in relazione ai rifiuti non pericolosi, i comuni e le comunità montane.

Per effettuare l’iscrizione è necessario pagare un **contributo annuale**, diversificato in base alle dimensioni dell’impresa:

- con più di 50 dipendenti, dovranno pagare il 1° anno € 100 e, per i successivi anni, € 60;
- con dipendenti tra 11 e 50, dovranno pagare il 1° anno € 50 e, per i successivi, € 30;
- con meno di 10 dipendenti, dovranno pagare il 1° anno € 15 e, per i successivi, € 10.

SCADENZE DA RISPETTARE

Le tempistiche per procedere all'iscrizione nel portale RENTRI sono “**graduali**”, cioè il legislatore ha previsto tempistiche diverse in relazione alle dimensioni dell'impresa:

- i produttori di rifiuti **con più di 50 dipendenti, tutti i trasportatori** (indipendentemente dal numero di dipendenti) e **gli impianti di destinazione** del rifiuto dovranno iscriversi **dal 15.12.2024 al 13.02.2025**;
- I produttori di rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi, con numero **dipendenti tra 11 e 50** hanno l'obbligo di iscriversi **dal 15.06.2025 al 14.08.2025** (*è riconosciuta la possibilità di anticipare la sua iscrizione, in tal caso rientrerà nel primo gruppo e dovrà iniziare a gestire il registro digitale subito*);
- Tutti gli altri produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con **meno di 10 dipendenti** dovranno iscriversi **dal 15.12.2025 al 13.02.2026**.

Tutti i soggetti che NON sono obbligati normativamente ad iscriversi sono **liberi** di decidere se iscriversi al portale.

La mancata o l'errata iscrizione comporterà l'obbligo di ottemperare all'iscrizione ed il pagamento di una sanzione amministrativa che oscilla tra € 500 e € 2.000 per i produttori di rifiuti non pericolosi, tra € 1.000 e € 3.000 per i produttori di rifiuti pericolosi.

Nell'ipotesi in cui si commettono ERRORI nella registrazione dei carichi/scarichi, è possibile **rettificare** l'operazione entro, però, la loro trasmissione al RENTRI. Una volta inviati al RENTRI i dati, questi non si possono più modificare.

AGGIORNAMENTI

Finché non avviene l'iscrizione delle imprese al RENTRI, esse potranno utilizzare il registro di carico e scarico rifiuti in formato cartaceo, scaricando il nuovo modello dal portale RENTRI e vidimandolo presso la CCIAA.

Il MASE ha fissato al **4 novembre 2024** l'avvio del servizio di stampa (accessibile tramite il portale RENTRI senza registrazione o iscrizione) dei nuovi modelli cartacei di registro di carico e scarico rifiuti, da **vidimare** presso le Camere di Commercio.

Per quanto concerne i Formulare Identificazione Rifiuti (FIR) l'obbligo di vidimazione digitale decorre dal 13 febbraio 2024, tuttavia, è stata anticipata al 23 gennaio 2025 la possibilità per gli operatori di effettuare la vidimazione digitale.

Consiglio: siccome il RENTRI è strettamente collegato con il Deposito temporaneo dei Rifiuti, è importante tenere sotto controllo, *in primis*, il Deposito Temporaneo dei Rifiuti perché consente di non commettere errori nella successiva compilazione dei registri cronologici di carico/scarico.